Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 16 maggio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(6791)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 1° febbraio 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1972 registro n. 7 Difesa, foglio n. 304

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BOLELLI Franco, nato il 2 giugno 1927 a Nonantola (Modena). — Appena sedicenne, nel corso della strenua difesa del territorio libero di Montefiorino, copriva, come gregario di una esigua retroguardia, lo sganciamento del grosso della sua brigata partigiana. Decimato il reparto, egli stesso ferito, incitava i superstiti a porsi in salvo, continuando a combattere a protezione del loro ripiegamento, sino a che veniva falciato dal fuoco nemico. — Rocchetta di Sestola (Modena), 11 agosto 1944.

MOTTES Mario, nato il 18 novembre 1919 a Bruxelles (Belgio). — Sottufficiale dei paracadutisti, si lanciava volontariamente dietro le linee avversarie prendendo subito contatto, pur in

menomate condizioni fisiche, con le formazioni partigiane. Effettuava quindi più volte — con serena consapevolezza del grave pericolo cui andava incontro — l'attraversamento del fronte per portare ordini ed informazioni preziose e trasferire al Sud vari gruppi di ex prigionieri alleati. Catturato durante una difficile missione e sottoposto a gravi sevizie, nulla rivelava che potesse nuocere alla Resistenza, suggellando con la morte il suo alto amor di Patria. — Marche-Abruzzo, 8 settembre 1943 10 marzo 1944.

PIVETTA Pompeo, nato il 24 maggio 1914 ad Oderzo (Treviso). — Entrato tra i primi nel movimento di resistenza si distingueva in numerose azioni per capacità, generosità e ardimento. Catturato dal nemico e sottoposto a duri interrogatori e sevizie manteneva eroicamente il silenzio finchè, barbaramente trucidato, cadeva per la libertà della Patria. — Zona di Oderzo (Veneto), 8 settembre 1943 30 settembre 1944.

SPINELLI Brunetto, nato il 22 aprile 1901 a Carmignano (Firenze). — Partigiano di SAP, al fine di eliminare il materiale approntato dal nemico per la distruzione degli impianti industriali e delle opere pubbliche, con tre coraggiosi volontari, sabotava numerosi carri ferroviari in sosta, carichi di esplosivo. Con i valorosi compagni, per imprevisto anticipato brillamento, cadeva nella imponente esplosione che ne seguiva, concorrendo, a prezzo della vita, a preservare dalle predisposte distruzioni gran parte del patrimonio industriale della sua terra. — Prato, 11 giugno 1944.

ZOBOLI Mario, nato il 15 ottobre 1916 a Nonantola (Modena). — Nel corso della strenua difesa del territorio libero di Montefiorino, al comando di una esigua retroguardia, copriva efficacemente lo sganciamento del grosso della sua brigata partigiana. Decimato il reparto, egli stesso ferito, provvedeva a far porre in salvo i superstiti, ritardando, fermo sulla posizione, l'avanzata del nemico, sino all'estremo delle forze. Catturato ed inquisito, manteneva il silenzio, sacrificando la vita nella esecuzione sommaria sul campo. — Rocchetta di Sestola (Modena), 11 agosto 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

MARAZZATO Angelo, nato il 25 giugno 1910 a Trebaseleghe (Padova). — Già sottufficiale dei Carabinieri dava, in momenti particolarmente difficili, il suo efficace contributo alla causa della liberazione, collaborando attivamente, assieme ai propri dipendenti, con una formazione partigiana locale. Nel corso di una azione di rappresaglia nemica, scoperta la sua patriottica attività, preferiva eroicamente l'estremo sacrificio piuttosto che rivelare i nomi dei partigiani con i quali collaborava. — Molina di Fiemme (Trento), 4 maggio 1945.

OBICI Primo, nato il 1° gennaio 1923 a Treviso. — Entrava nelle file partigiane portandovi giovanile entusiasmo e ottime capacità organizzative. Offertosi volontario in una rischiosissima azione di collegamento veniva catturato dal nemico. Sottoposto a stringente interrogatorio non rivelava alcuna notizia che potesse danneggiare l'attività partigiana, riaffermando la propria fede nella Patria libera finchè cadeva barbaramente trucidato. — Treviso, 25 aprile 1945.

RAVETTI Sergio, nato il 3 agosto 1922 a Biella. — Nel corso di lunghi mesi di lotta dava costanti prove di coraggio e di dedizione alla causa partigiana. Di ritorno da una rischiosa missione, catturato su delazione e condannato a morte, dimostrava davanti al plotone di esecuzione superbo spirito militare, ottenendo di essere fucilato al petto e inneggiando alla libertà della Patria. — Biella (Vercelli), 26 aprile 1944.

VESCO Alessandro, nato l'11 novembre 1920 a Settimo Torinese (Torino). — Già graduato dell'Esercito, entrava dopo l'armistizio nelle file partigiane, distinguendosi per capacità e valore Nel corso di una rischiosa azione, non esitava ad ingaggiare impari lotta con preponderante nemico finchè, esaurite le munizioni, attirava su di sè il fuoco nemico per dare modo ai commilitoni di ripiegare, sacrificando generosamente la sua vita per la libertà della Patria. — Val Sangone Cumiana (Torino), 15 dicembre 1944.

CROCI

BELTRAMI Angelo, nato il 9 ottobre 1922 a Montù Beccaria (Pavia). — Entrato nella lotta di resistenza, si distingueva per coraggio e spirito aggressivo. Catturato nel corso di un duro combattimento, sopportava, con fede adamantina, torture inumane, sacrificando la sua ardente giovinezza per la libertà della Patria. — Montebello della Battaglia (Pavia), 10 agosto 1944.

BRIGHI Guido, nato il 25 febbraio 1922 a Milano. — Già bravo paracadutista, collaborava, all'armistizio, con le formazioni partigiane della sua zona divenendo successivamente capo di una squadra addetta al sabotaggio ed alla cattura di automezzi. Nel corso di una di queste azioni, pur rimasto gravemente ferito dalla reazione avversaria, riusciva, prima di venire catturato, a nascondere la propria arma. Sottoposto a snervanti interrogatori, nulla riferiva che potesse compromettere la formazione di appartenenza. Moriva con il nome della Patria sulle labbra. — Como, 30 agosto 1944.

REINERO Biagio, nato il 23 giugno 1922 a Cherasco (Cuneo). — Valoroso comandante di squadra partigiana, guidava per lunghi mesi con perizia e ardimento il suo reparto in numerosi combattimenti. Durante una ricognizione notturna in zona battuta dal nemico cadeva per la libertà della Patria. — Monforte d'Alba (Cuneo), 16 gennaio 1945.

VALSASNA Carlo, nato il 3 febbraio 1901 ad Asti. — Entrava tra i primi nel movimento partigiano distinguendosi per capacità e valore. Allorchè stava per compiersi la liberazione della sua terra, offertosi volontario per osservare dall'alto le posizioni avversarie veniva mortalmente colpito e cadeva per la libertà della Patria. — Torino, 27 aprile 1945.

(5092)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1971, n. 1426.

Disposizioni concernenti l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici, con sede in Roma.

N. 1426. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici, con sede in Roma, viene sottoposta alla disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Inoltre la predetta Opera cessa di essere collegata con l'Opera nazionale per gli orfani di guerra ed assume la denominazione di « Opera nazionale per l'assistenza ai minori irregolari psichici Gaetano Giardino », di cui viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 112 — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1971, n. 1427.

Disposizioni concernenti la colonia agricola « Luceria Nova » per gli orfani dei contadini morti in guerra, con sede in Lucera.

N. 1427. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, la colonia agricola « Luceria Nova » per gli orfani dei contadini morti in guerra, con sede in Lucera, cessa di essere collegata con l'Opera nazionale per gli orfani di guerra. Inoltre la predetta colonia assume la denominazione di collegio « Senatore Alfonso De Giovine » che viene posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero dell'interno e di cui viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 113. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1971, n. **1428.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 1428. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti viene autorizzata ad acquistare dal comune di Rieti un appezzamento di terreno di mq. 1120, posto in località Giorlandina, da destinare alla installazione della stazione diagnostica zooprofilattica, al prezzo di lire una il metro quadrato ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 12/1 del 20 gennaio 1971.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 107. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **191.**

Modificazione allo statuto dell'ente autonomo « Fiera di Roma - Campionaria nazionale ».

N. 191. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene sostituito l'art. 8 dello statuto dell'ente autonomo « Fiera di Roma Campionaria nazionale », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 108. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **192.**

Modificazione allo statuto del fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane.

N. 192. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene modificato il sesto comma dell'art. 39 dello statuto del fondo pensioni per il personale della Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 106. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972.

Sostituzione del presidente e di due membri del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, relativa alla riorganizzazione dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano);

Visto l'art. 4 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto 1938:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1970 (registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1970), con il quale il prof. Remo Brindisi, l'ingegnere Luigi Limido ed il sig. Paolo Pillitteri sono stati nominati, quali membri designati dal comune di Milano, componenti del consiglio di amministrazione dell'ente anzidetto, per la quindicesima esposizione;

Premesso che con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica il sig. Paolo Pillitteri è stato nominato presidente del suindicato consiglio di amministrazione;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ing. Limido e dal sig. Pillitteri dai rispettivi incarichi innanzi indicati, occorre procedere alla loro sostituzione;

Viste le designazioni formulate dal comune di Milano, ai sensi dell'art. 3, lettera *a*), della menzionata legge 1° aprile 1949, n. 118;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Meardi e il sig. Cesare Merola sono nominati, quali membri designati dal comune di Milano, componenti del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano) per la quindicesima esposizione, in sostituzione, rispettivamente, dell'ing. Luigi Limido e del sig. Paolo Pillitteri, dimissionari.

Art. 2.

Il prof. Remo Brindisi è nominato presidente del suindicato consiglio di amministrazione, in sostituzione del sig. Paolo Pillitteri, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1972

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1972
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 356

(6867)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dello Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1971, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Considerato che il sig. Oddino Banzi, nominato membro del predetto consiglio in rappresentanza dei lavoratori e su designazione della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, è recentemente deceduto;

Vista la nota n. 0075/72 del 28 febbraio 1972 con la quale la citata organizzazione sindacale ha designato, per la nomina nel consiglio in sostituzione del signor Oddino Banzi, il rag. Mario Zanaga;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il rag. Mario Zanaga è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in sostituzione del sig. Oddino Banzi, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1972

LEONE

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1972
Registro n. 3 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 123

(6945)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1972.

Nomina del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 marzo 1972 l'ispettore generale della A.C. dott. Ercole Gizzi è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania con lo stipendio di L. 5.453.700 annue lorde.

Art. 2.

Gli organici delle carriere direttive del parametro 742 dell'Amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente di 15 e 19 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1972

LEONE

ANDREOTTI — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1972
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 109

(6862)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 1972.

Attribuzione delle funzioni di direttore generale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 11 della legge 27 novembre 1939, n. 1780;

Visto il regolamento per il personale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1971, adottato di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1961 (registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961), concernente la nomina del dott. Vito Orcalli a direttore generale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;

Vista la deliberazione del commissario del Governo del predetto ente n. 95 del 31 maggio 1971, con la quale il dott. Orcalli è stato collocato in aspettativa per la durata del mandato di consigliere regionale della regione Veneto;

Vista la proposta formulata dal commissario del Governo dell'Ente nazionale per Le Tre Venezie perchè al dott. Luigi Rizzi, dirigente dell'Ente Delta Padano, comandato a prestare servizio presso l'Ente nazionale per le tre Venezie, siano affidate le funzioni di direttore generale di quest'ultimo ente per il periodo di aspettativa del dott. Orcalli;

Atteso che tale proposta risulta determinata dalla necessità di assicurare il normale funzionamento dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;

Decreta:

Al dott. Luigi Rizzi, dirigente dell'Ente Delta Padano, comandato a prestare servizio presso l'Ente nazionale per le Tre Venezie, sono affidate le funzioni di direttore generale di quest'ultimo ente per il periodo di aspettativa del dott. Vito Orcalli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1972

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1972
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 41

(6868)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1972.

Modalità di espletamento del servizio civile in sostituzione del servizio militare di leva da parte dei giovani dei comuni terremotati della Valle del Belice.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 novembre 1970, n. 953, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani di taluni comuni della Valle del Belice impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo della valle stessa;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6 della citata legge numero 953 occorre stabilire le modalità di espletamento del servizio civile in sostituzione del servizio militare da parte dei giovani interessati;

Di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

I sindaci dei comuni della Valle del Belice, indicati nel primo comma dell'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente a causa dei terremoti del gennaio 1968, formeranno, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco dei servizi civili compresi nella opera di ricostruzione e di sviluppo, intrapresa in ciascuno dei comuni stessi (lavori di edilizia pubblica, lavori stradali, lavori di sistemazione idraulica-forestale, servizio di infermiere, di portantino e di inserviente nei vari ospedali della zona).

L'elenco, recante l'indicazione dei servizi, di cui al precedente comma, sarà opportunamente diffuso mediante pubbliche affissioni, di cui sarà data tempestiva notizia attraverso la stampa a cura dei comuni stessi e sarà depositato presso la segreteria comunale e il distretto militare competenti.

Art. 2.

I sindaci, dopo la scadenza del termine di cui allo art. 2 della legge 953/1970, provvederanno alla convocazione dei giovani interessati — fissando loro un congruo termine per la presentazione e informandoli che, nel caso di mancato adempimento entro detto termine, saranno dichiarati rinunciatari alla ammissione al rinvio del servizio militare — e successivamente procederanno, previa intesa con enti ed imprese locali, alla loro assegnazione ai singoli servizi, tenendo conto delle attitudini personali dei giovani stessi desunte da titoli di studio, servizi prestati e attività attualmente svolte, nonchè delle preferenze manifestate in rapporto alle esigenze dei servizi da svolgere.

Ove non sia possibile impiegare nel comune, nelle cui liste di leva sono iscritti, la totalità dei richiedenti, il comune stesso segnalerà agli altri comuni interessati il numero eccedente e disponibile dei giovani da impiegare nei servizi di ricostruzione, possibilmente di loro gradimento, perchè gli stessi possano essere utilizzati nelle altre sedi.

I sindaci possono, altresì, disporre il trasferimento scambievole di quei giovani che lo richiedano vicendevolmente.

Art. 3.

I sindaci, terminate le operazioni di cui all'articolo precedente, daranno formale comunicazione agli interessati della data di presentazione presso l'ente o l'impresa, ove dovrà essere svolto il servizio.

Gli enti o le imprese di cui sopra — ai quali sarà stata inviata copia della comunicazione di cui innanzi — faranno pervenire ai sindaci tempestiva assicurazione della avvenuta presentazione.

Art. 4.

I sindaci dei comuni interessati segnaleranno tempestivamente ai competenti distretti militari i nominativi dei giovani che abbiano iniziato il servizio civile, nonchè i nominativi degli inadempienti per le ulteriori determinazioni da adottarsi nei confronti di questi ultimi da parte dell'autorità militare.

All'atto della presentazione per prestare il servizio civile, sarà sottoposto alla sottoscrizione di ciascuno dei giovani un memoriale, predisposto in precedenza dai comuni, recante le disposizioni più importanti alle quali dovranno attenersi gli interessati durante lo svolgimento del servizio nonchè le sanzioni previste per i trasgressori.

Coloro che presteranno i servizi civili di cui al precedente art. 1 percepiranno dagli enti o dalle imprese, alle cui dipendenze viene reso il servizio, le retribuzioni previste dalle norme vigenti per il lavoro svolto e fruiranno del relativo trattamento di previdenza e assistenza.

I predetti saranno soggetti alle norme disciplinari vigenti per il personale adibito allo stesso servizio.

Ai sindaci dei comuni è demandata la vigilanza sulla regolarità dello svolgimento del servizio. Nei casi di assenza senza giustificati motivi e di abbandono del posto di lavoro, i sindaci stessi, decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni dalla diffida a riassumere il servizio, informeranno subito l'autorità militare per le conseguenti determinazioni.

Art. 5.

I prefetti delle provincie di Palermo, Trapani e Agrigento svolgono la vigilanza generale sull'espletamento dei servizi civili di cui al presente decreto e provvedono ad ogni opportuno intervento ai fini della promozione e del coordinamento dei compiti affidati ai sindaci.

A tale fine, i sindaci stessi inviano copia ai prefetti degli atti di cui all'art. 1, secondo comma, all'art. 2, secondo comma, all'art. 4, comma primo.

Inoltre, i sindaci dei comuni interessati informano trimestralmente il Presidente della Regione siciliana e i prefetti in merito all'andamento del servizio civile prestato dai giovani stessi e ai risultati conseguiti.

Art. 6.

Il certificato attestante l'adempimento del servizio civile da parte dei giovani interessati, da servire, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 953, per ottenere il collocamento in congedo illimitato, sarà rilasciato all'interessato dal sindaco, quale ufficiale di Governo, del comune ove il servizio è stato prestato, sulla base di idonee dichiarazioni degli enti o delle imprese, attestanti che il servizio è stato effettivamente espletato per la durata prevista dalla legge.

Copia di detto documento sarà inviata anche al distretto militare competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per la difesa
RESTIVO

Il Ministro per i lavori pubblici
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(6869)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1972.

Revoca del decreto ministeriale 21 settembre 1971 di soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Cotonou (Dahomey).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1971, registro n. 336, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 2 dicembre 1971 con il quale viene soppresso con decorrenza dal 1° aprile 1972 il vice consolato di 2ª categoria in Cotonou (Dahomey) in considerazione dell'istituzione nella stessa sede di una ambasciata;

Ritenuto che pur essendo prevista l'istituzione della rappresentanza diplomatica con rango di ambasciata a Cotonou a decorrere dal 1° aprile 1972, l'effettivo funzionamento di questa potrà avere inizio solo a distanza di qualche mese dalla formale esecuzione;

Considerato che in attesa dell'effettivo inizio dell'attività della rappresentanza diplomatica non è possibile lasciare i connazionali residenti in Dahomey privi di assistenza anche da parte del vice consolato di 2ª categoria attualmente funzionante;

Considerato che per le ragioni che precedono deve essere revocato il decreto di soppressione con decorrenza dal 1° aprile 1972 del vice consolato di 2ª categoria in Cotonou, per rinnovarlo solo al momento in cui avrà inizio il funzionamento dell'istituenda rappresentanza diplomatica in detta sede, in armonia con il principio che si desume dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Articolo unico

E' revocato il decreto ministeriale del 21 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1971, registro n. 336 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 2 dicembre 1971 che prevedeva la soppressione alla data del 1° aprile 1972 del vice consolato di 2ª categoria in Cotonou (Dahomey).

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1972

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1972
Registro n. 346, foglio n. 168

(6795)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.

Trasporto di ammoniaca liquefatta in cisterne montate su rimorchi agricoli.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971;

Visto il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Ritenuta la opportunità di consentire, a determinate condizioni, il trasporto su strada di ammoniaca liquefatta da impiegare come fertilizzante, a mezzo di cisterne montate su rimorchi agricoli;

Decreta:

Art. 1.

L'ammoniaca liquefatta da impiegare come fertilizzante può essere trasportata su strada a mezzo di cisterne montate su rimorchi agricoli.

Art. 2.

Le cisterne impiegate per i trasporti di cui all'art. 1 devono rispondere ai requisiti stabiliti nel regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive serie di norme integrative ed essere fissate al telaio del veicolo in modo tale da non potersi spostare nel corso del trasporto, anche in caso di urto violento.

Art. 3.

I rimorchi impiegati per i trasporti di cui all'art. 1 devono essere trainati da trattrici agricole aventi velocità massima non superiore a 25 km/h e peso rimorchiabile regolamentare.

Art. 4.

I rimorchi di cui all'art. 3 devono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio agente contemporaneamente su tutte le ruote, di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico.

Art. 5.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nel regolamento citato nelle premesse, relative al trasporto su strada di ammoniaca liquefatta (merce pericolosa della classe I*d*, ordinale 5°).

Roma, addì 25 marzo 1972

Il Ministro: SCALFARO

(6839)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Riduzione della dotazione organica della qualifica di guardia forestale di cui alla tabella VI allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, concernente lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, art. 68;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, sul riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato;

Visti i decreti ministeriali a fianco dei sottonotati sottufficiali e guardie del ruolo tecnico inferiore, con funzioni di polizia, tabella VI, con i quali è disposta la cessazione dal ruolo stesso dalla data a fianco di ognuno di essi segnata per passaggio in ruolo della regione Friuli-Venezia Giulia;

	Data del decreto ministeriale	Estremi di registrazione alla corte dei conti	Decorrenza
Brigadiere:	—	—	—
Casanova Borca Fausto	25-11-1971	7- 1-1972/241/153	11- 4-1970
Vice brigadiere:			
Comis Bortolino	22- 7-1971	9-10-1971/237/20	21- 5-1970
Gussetti Ezio	15-10-1971	7- 1-1972/241/151	19- 5-1970
Guardie scelte e guardie:			
Saccavini Elio	26- 6-1971	17- 9-1971/236/264	1-12-1969
Zilli Pietro	22- 7-1971	9-10-1971/237/19	30- 5-1970
Candido Guido	26- 6-1971	9-10-1971/237/15	1-12-1969
Candido Franco	23- 7-1971	9-10-1971/237/18	30- 5-1970
De Prato Graziano	23- 7-1971	9-10-1971/237/17	1- 4-1970
Furlan Luciano	5- 4-1971	12- 5-1971/229/244	1-12-1969
Polentarutti Sergio	23- 7-1971	9-10-1971/237/16	30- 5-1970

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1971, registro n. 6 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 4 agosto 1971, con il quale la dotazione organica della guardie forestali veniva ridotta da 1.800 a 1.713 posti;

Ritenuto che tale dotazione deve essere ulteriormente ridotta di n. 10 unità quanti sono cioè i dipendenti transitati alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

La dotazione organica della qualifica di guardia forestale di cui alla tabella VI allegata alla legge 18 febbraio 1963, modificata con il citato decreto ministeriale 15 aprile 1971, è ulteriormente ridotta da 1.713 a 1.703 posti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

p. *Il Ministro*: VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1972
Registro n. 6 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 104

(6866)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1972.

Trasferimento delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere alla regione Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere esistenti nel territorio della regione Calabria;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Calabria.

Art. 2.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla consegna dall'intendente di finanza competente per territorio, con l'intervento del rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione dei beni di cui all'art. 1 facendola constare da appositi processi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni stessi a favore della regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i decreti legislativi emanati in forza dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione da tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1972

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Calabria a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
				PROVINCIA DI CATANZARO			
1	Caccuri	Acqua del Brucia-rello	Acque termo-minerali	Ditta Covelli, Cotronei, via Poerio, 19	D M 27-4-1940	Anni 60	7 38
2	Sambiase (ora Lamezia Terme)	Terme di Caronte	Id	F lli Cataldi, Nicastro, via Carducci, 57	D M 22-2-1952	Anni 90	68 85,75
3	Filadelfia e Polia	La Certosa	Acque minerali	Soc. p az « La Certosa », Roma, via dei Monti Parioli, 40	D M 2-4-1966	Anni 25	140
				PROVINCIA DI COSENZA			
1	Cassano Jonio	Parco di sopra e di sotto	Minerale	Soc Terme Sibarite, Cassano Jonio	D M 18-9-1946	Perpetua	3 26 36
2	Cerchiara di Calabria	Balza di Cristo	Termo-minerale	Comune di Cerchiara di Calabria	D M 20-9-1935	Perpetua	1 38 00
3	Spezzano Albanese	Sorgenti Piro	Minerale	Ditta Piro Michele, Oscar e Adriano e Sante Trocino, Rocco, Giovanni, Francesco Giuseppe Piro, Terme di Spezzano Albanese, via Piave, 89, Cosenza	D M 17-5-1933 D M 18-2-1960	Anni 90	37 73 00
4	Acquappesa e Guardia Piemontese	Terme Luigiane	Termo-minerale	Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese, esercente Societa Terme e alberghi di Calabria, SATECA, Terme Luigiane, Guardia Piemontese	D M 9-7-1933	Perpetua	10 00 00

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
			PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA				
1	Galatro	Galatro S Elia	Termo-minerale	Caterina Monteleone ved. Curinga, via Stabilimento balneare, S. Elia, Galatro	D M 17-5-1952 D. M 15-4-1971 (trasferimento)	Anni 30	10 62 33
2	Stilo	Mangiatorella	Minerale	Soc p. az Fonte della Mangiatorella, corso Mazzini 74, Catanzaro	D M 3-7-1956	Anni 30	20 00 00
3	Locri e Antonimina	Bagni Antonimina	Termo-minerale	Comuni di Antonimina e Locri	D M 19-10-1949	Anni 90	0 80 22
4	Reggio Calabria	Bovetto n 1	Argilla	Soc p. az Laterizi F lli Neri, via T. Gulli, 6, Reggio Calabria	D D n 1393 del 19-2-1962	Anni 10	0,695
5	Id.	Bovetto n. 2	Id	Ditta Aloi Domenico, via Osanna, 39, Reggio Calabria	D D n 1394 del 19-2-1962	Anni 10	0,687
6	Id	Pioppi di Vito	Id	Ditta Marra Domenico, frazione Vito Superiore, Reggio Calabria	D D n 2326 del 2-3-1970	Anni 10	1 20 10
7	Motta S Giovanni	Giammassaro	Id.	Ditta Caserta Antonio e figli, via Nazionale, 197, Motta S. Giovanni	D D n 2324 del 7-2-1970	Anni 10	4 06 00

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

(6492)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1972.

Nomina del presidente del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema approvandone il relativo statuto e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1971 con cui si è provveduto alla nomina del collegio sindacale dell'ente stesso;

Vista la lettera con la quale l'ispettore generale dottor Gastone Spinola, del Ministero delle partecipazioni statali, ha rassegnato le dimissioni da presidente del collegio sindacale;

Decreta:

E' nominato presidente del collegio sindacale dello Ente autonomo di gestione per il cinema il dott. Giuseppe Fauci, direttore generale degli affari economici del Ministero delle partecipazioni statali in sostituzione del dott. Gastone Spinola dimissionario, dalla data del presente decreto.

Roma, addì 24 aprile 1972

Il Ministro: PICCOLI

(6861)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1972.

Nomina dei componenti il collegio sindacale della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, con personalità giuridica propria e con sede in Roma;

Visto l'art. 16 del vigente statuto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale della suddetta sezione;

Visto il decreto interministeriale in data 26 settembre 1969, con il quale sono stati nominati gli attuali componenti il collegio sindacale della sezione, per il triennio 1969-1971;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il cennato organo, per il triennio 1972-1974;

Viste le designazioni pervenute;

Decretano:

Sono nominati componenti il collegio sindacale della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro i signori:

a) *Sindaci effettivi*:

Maccolini dott. Gualtiero, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ruggiero dott. Felice, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Chiabrando dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Angiolillo dott. Alberto, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro;

Longo prof. Antonio, in rappresentanza dei partecipanti al fondo di dotazione della sezione.

b) *Sindaci supplenti*:

Salvatore dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cosci dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I predetti, in conformità alle norme statutarie, dureranno in carica tre anni e permarranno nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine del loro mandato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1972

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6858)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 138/8712 del 16 aprile 1970, con la quale l'amministrazione provinciale di Rieti ha proposto la classificazione tra le provinciali della strada comunale «Farfense» con inizio in prossimità della località Granica sulla strada provinciale Mintense e termina sulla strada provinciale Farense;

Visto il voto 1719 del 14 dicembre 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Considerato, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 5;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale denominata « Farfense » dell'estesa di km. 4 + 318 (salvo più precise misurazioni all'atto del passaggio dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7002)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.

L'11 aprile 1972, in base ad autorizzazione disposta con legge 21 giugno 1971, n. 799, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 6 ottobre 1971 è stato effettuato a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.

In conformità al disposto dell'art. 50 la suddetta convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo tale scambio e cioè l'11 maggio 1972.

(6875)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Brindisi

Con decreto n. 36367 in data 10 dicembre 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al programma di fabbricazione del comune di Brindisi predisposta per la realizzazione della costruzione dell'edificio per l'istituto tecnico industriale sezione chimica.

(6873)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di cartuccia esplosiva per armi da caccia denominata « Baby Bamby »

Con decreto ministeriale n. 10.00351 in data 24 aprile 1972 la cartuccia esplosiva in materiale plastico per armi da caccia denominata « Baby Bamby » che il sig. Viola Giancarlo intende fabbricare nell'istituendo stabilimento in Civitavecchia, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria IV dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6900)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 124 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4221/R in data 15 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 1° aprile 1972, vanno apportate le seguenti rettifiche:

al n. 65, il numero di registrazione non deve essere « 20941 » bensì « 20491 »;

al n. 95 la preparazione della specialità medicinale *Tempocillina* non deve essere « flacone 300.000 U.O. » bensì « flacone 3.000.000 U.O. »;

al n. 96 la preparazione della specialità medicinale *Tempocillina* non deve essere « flacone 400.000 U.O. » bensì « flacone 4.000.000 U.O. »;

al n. 97 la preparazione della specialità medicinale *Tempocillina G. sodica* non deve essere « flacone 300.000 U. O. » bensì « flacone 3.000.000 U.O. »;

al n. 98 la preparazione della specialità medicinale *Tempocillina* non deve essere « flacone 400.000 U. » bensì « flacone 4.000.000 U. ».

(6882)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Virle Piemonte », con sede nel comune di Virle Piemonte, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1972, registro n. 9, foglio n. 138, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario « Virle Piemonte », con sede nel comune di Virle Piemonte (Torino) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Pochettino Francesco;
De Stefanis Lorenzo;
Giustetto Domenico.

(6904)

Riconoscimento della idoneità a svolgere funzioni di consorzio di bonifica montana al consorzio di bonifica « Tresinaro-Secchia », con sede in Reggio Emilia.

Con decreto interministeriale in data 24 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1972, registro n. 5 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 277, al consorzio di bonifica del « Tresinaro-Secchia », con sede in Reggio Emilia, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'idoneità ad assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana nel comprensorio comprendente parte della superficie del comune di Ciano d'Enza quale ampliamento del già classificato comprensorio di bonifica montana del Lonza-Tassobio, ricadente nella provincia di Reggio Emilia, esteso per ha. 3.750.

(6907)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « L'Alleanza », con sede in Como.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 aprile 1972, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « L'Alleanza », con sede in Como, composto dai signori:

Del Frate Gianfranco, presidente;
Bianchi comm. Ambrogio e Moresi Renzo, membri.

(6874)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Muratori ed affini di Granarolo », con sede in Granarolo Faentino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 aprile 1972, l'avv. Pier Giorgio Coatti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Muratori ed affini di Granarolo », con sede in Granarolo Faentino (Ravenna), in sostituzione del rag. Riccardo Malagola.

(6901)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Rara Fides », a responsabilità limitata, con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1972 l'avv. Gioacchino Conte è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Rara Fides », a responsabilità limitata, con sede in Napoli, in sostituzione dell'avv. Mario Calzolaro, dimissionario.

(6902)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di consumo « Achille Grandi » con sede in Vimodrone

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 aprile 1972, il sig. Francesco Mirabelli è stato nominato liquidatore della società cooperativa di consumo « Achille Grandi », con sede in Vimodrone (Milano) costituita per rogito Moretti in data 19 marzo 1948, in sostituzione del sig. Igino Andreotti, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(7012)

Sostituzione del liquidatore della società « Cooperativa di consumo di Celleno » con sede in Celleno

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 aprile 1972, il sig. Demetrio Fortugno è stato nominato liquidatore della società « Cooperativa di consumo di Celleno », con sede in Celleno (Viterbo) costituita per rogito Dobici, in data 16 dicembre 1944, in sostituzione del sig. Paolo Pizzi.

(7013)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968-1983

Si rende noto che il giorno 3 giugno 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione, contazione e imbussolamento delle duecentotredici serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1968-1983, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 31 ottobre 1968.

Successivamente il giorno 5, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di tredici serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1972.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 maggio 1972

(7010)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 12 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,70	581,70	581,90	581,70	581,60	581,70	581,65	581,70	581,70	581,70
Dollaro canadese	588,10	588,10	587,90	588,10	587,60	588,10	587,85	588,10	588,10	588 —
Franco svizzero	150,655	150,655	150,65	150,655	150,70	150,65	150,65	150,655	150,65	150,65
Corona danese	83,29	83,29	83,28	83,29	83,30	83,29	83,28	83,29	83,29	83,30
Corona norvegese	88,485	88,485	88,53	88,485	88,40	88,48	88,4450	88,485	88,48	88,45
Corona svedese	122,45	122,45	122,40	122,45	122,30	122,45	122,41	122,45	122,45	122,44
Fiorino olandese	181,21	181,21	181,25	181,21	181,20	181,21	181,22	181,21	181,21	181,20
Franco belga	13,2360	13,236	13,24	13,2360	13,23	13,23	13,234	13,2360	13,23	13,22
Franco francese	116,095	116,095	116,14	116,095	116,10	116,08	116,09	116,095	116,09	116 —
Lira sterlina	1519,80	1519,80	1520 —	1519,80	1519,50	1519,80	1519,80	1519,80	1519,80	1519,80
Marco germanico	182,985	182,985	183,10	182,985	182,90	182,98	183 —	182,985	182,98	182,95
Scellino austriaco	25,22	25,22	25,20	25,22	25,225	25,22	25,21	25,22	25,22	25,23
Escudo portoghese	21,605	21,605	21,58	21,605	21,55	21,60	21,5850	21,605	21,60	21,60
Peseta spagnola	9,013	9,013	9,01	9,013	9 —	9,01	9,0125	9,013	9,01	9 —

Media dei titoli del 12 maggio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,975
» 5 % (Ricostruzione)	95,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,65
» 5 % (Città di Trieste)	96,225
» 5 % (Beni esteri)	97,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,20
» 5,50 % » » 1968-83	96,70
» 5,50 % » » 1969-84	95,675
» 6 % » » 1970-85	99,775
» 6 % » » 1971-86	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,40
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,05
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,675
Dollaro canadese	587,975
Franco svizzero	150,652
Corona danese	83,285
Corona norvegese	88,465
Corona svedese	122,43
Fiorino olandese	181,215
Franco belga	13,235
Franco francese	116,092
Lira sterlina	1519,80
Marco germanico	182,992
Scellino austriaco	25,215
Escudo portoghese	21,595
Peseta spagnola	9,013

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di urologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 1971, che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di urologia, bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari **idonei** a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Acerbi Alessandro	Abbazia 21 febbraio 1924						si	
2. Acconcia Angelo	Marcianise 21 settembre 1927	si						
3 Agostinelli Jago	Ancona 28 maggio 1920					si		
4. Albano Dante	Frassineto Po 3 giugno 1924	si						
5. Alberti Carlo	Pesaro 5 settembre 1928					si	si	
6. Alì Cesare	Castelnuovo Berardenga 18 aprile 1928						si	
7. Aliffi Emanuele	Marzameni 17 novembre 1924						si	
8. Alpi Giorgio	Milano 12 maggio 1924	si						
9. Altieri Antonio	Cusano Mutri 26 agosto 1921					si		
10. Alvisi Bruno	Imola 1° marzo 1923					si	si	
11. Ambrosetti Antonio	Carnago 19 aprile 1926					si		
12. Andreassi Fernando	S. Demetrio nei Vestini 20 novembre 1929						si	
13. Anello Antonino	Palermo 27 settembre 1927	si						
14. Arachi Nicola	Corigliano d'Otranto 3 aprile 1929	si						
15. Arrigoni Giacomo	S. Zenone Po 30 ottobre 1917					si		
16 Ascrizzi Elio	Melito Porto Salvo 25 novembre 1928	si				si	si	
17. Aveta Giovanni	Napoli 21 aprile 1926					si	si	
18. Balice Armando	Napoli 29 ottobre 1928					si	si	
19. Bayon Antonio	Firenze 4 luglio 1923					si		
20. Barella Augusto	Cesana Torinese 20 gennaio 1905					si		
21. Bartorelli Armando	Livorno 13 ottobre 1924	si						
22. Battenti Fernando	Ancona 23 febbraio 1925	si					si	
23. Begani Renzo	Parma 25 giugno 1926						si	
24. Bellanca Enrico	Palermo 23 febbraio 1923						si	
25. Bernardini Enrico	Lecce 14 novembre 1930	si						
26. Bertagnolli Valerio	Sanzeno 12 gennaio 1925	si						
27. Bertoli Angelo	Pesaro 16 aprile 1921					si		
28. Bezzi Eugenio	Montecchio Emilia 17 settembre 1922					si		
29. Bianchi Franco	Parma 1° luglio 1914		si					
30. Bianco Antonio	Borgo San Dalmazzo 10 gennaio 1927			si		si		
31. Bigagli Maria	Sesto Fiorentino 23 febbraio 1932					si	si	
32. Biliotti Giovanni	Roma 24 ottobre 1924					si	si	
33. Blancato Giuseppe	Motta Camastra - 2 dicembre 1907						si	
34. Boccongelli Alberto	Archi 10 ottobre 1928					si	si	
35. Boeri Valerio	S. Stefano Magra 28 gennaio 1927					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
36. Boffi Lamberto	Montevarchi 22 settembre 1929	si						
37 Bondolfi Mario	Tripoli (Libia) 26 gennaio 1927					si		
38. Bongi Giorgio	Firenze 21 luglio 1924					si		
39. Bono Aldo	Milano 21 dicembre 1934	si						
40. Bono Carlo	Arsoli 4 novembre 1923						si	
41. Bono Vittorio	Milano 21 dicembre 1934						si	
42. Borghi Mario	Milano 21 febbraio 1920					si		
43. Borghi Umberto	Modena 30 novembre 1923		si					
44. Boschetto Egidio	Alessandria 1° maggio 1925						si	
45. Broglia Sergio	Roma 25 giugno 1930						si	
46. Brunetti Antonio	Trevenzuolo 21 ottobre 1931	si						
47. Bruno Angiolino	Mottafollone 18 febbraio 1925						si	
48. Calafati Franco	Empoli 20 novembre 1923		si					
49. Calatozzolo Silvestro	Messina 26 settembre 1935	si						
50. Calcagno Calogero	Castelvetrano - 28 luglio 1931						si	
51. Calcagno Luciano	Davagna 26 gennaio 1933						si	
52. Cambini Enrico	S. Maria Capua Vetere 12 giugno 1906					si		
53. Cancrini Antonio	Teramo 15 gennaio 1930					si	si	
54. Capacci Paolo	Udine 18 febbraio 1911					si		
55. Caporale Gaetano	Napoli 7 giugno 1930	si						
56. Capotosti Giuseppe Adolfo	Farnese 18 agosto 1927	si						
57. Capra Paolo	Torino 24 aprile 1922	si						
58. Capua Pasquale	Messina 16 gennaio 1925	si						
59. Carlone Gaetano	Minervino Murge 13 maggio 1927	si						
60. Casciola Felicciano	Foligno 21 agosto 1925						si	
61. Catello Carlo	Napoli 9 maggio 1925	si					si	
62. Cavalchini Renzo	Pietramarazzi 14 luglio 1930						si	
63 Cavallini Arrigo	Consandolo di Argenta 31 agosto 1926	si					si	
64. Cennamo Luigi	Stellanello 11 dicembre 1933	si						
65. Cerruti Giobatta	Varazze 4 febbraio 1928					si		
66. Chessa Sebastiano	Bitti 14 dicembre 1924						si	
67. Ciacci Alessandro	Belcastro 25 novembre 1927	si						
68. Ciccarelli Giorgio	Roma 5 ottobre 1922					si	si	
69. Ciccione Domenico	Albenga 26 dicembre 1933	si						
70. Cilento Alberto	Benevento 6 aprile 1931					si	si	
71. Cioffi Luigi	Salerno 24 gennaio 1934						si	
72. Civino Angelo	S. Pietro Vernotico 16 novembre 1923			si		si		
73. Colombi Mario	Milano 29 maggio 1911					si		
74. Colombo Giovanni	Milano 5 settembre 1913					si		
75. Cornar Oreste B.	Trieste 21 agosto 1921					si	si	
76. Cornuzzi Umberto	Conegliano 12 agosto 1923		si					
77. Confalonieri Antonio	Milano 18 dicembre 1920					si		
78. Consoli Carmelo	Catania 31 ottobre 1932	si					si	
79. Coppi Francesco	Mantova 1° febbraio 1928					si		
80. Coppola Renato	Casal di Principe 26 marzo 1925			si				
81. Corbi Carlo	Avezzano 23 febbraio 1922						si	
82. Corrado Francesco	Crotone 6 luglio 1927					si		si
83. Cosentino Agatino	Catania 27 gennaio 1914	si						
84. D'Alessandro Alberto	Paduli 5 ottobre 1915	si					si	
85. D'Amico Giovanni	Milazzo 1° gennaio 1923					si		
86. D'Antonio Giovanni	Palma Campania 10 gennaio 1923	si						
87. Debbia Francesco	Sassuolo 28 marzo 1928	si						
88. De Cobelli Pierluigi	Bergamo 8 giugno 1929	si						
89. De Iasi Antonio	Tolentino 15 agosto 1930	si						
90. De Joanna Federico	Torino 7 novembre 1930					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
91. Dell'Adami Geza	Suez 2 novembre 1921					si		
92. Della Grazia Edvino	Trieste 25 dicembre 1919						si	
93. Del Vaglio Bruno	Napoli 12 ottobre 1929						si	
94. Delzotto Luciano	Dignano d'Istria 5 settembre 1920					si		
95. De Ninis Carlo	Piacenza 22 gennaio 1931						si	
96. De Sanctis Camillo	Petrella Salto 1° aprile 1929						si	
97. De Simone Giuseppe	Napoli 12 gennaio 1926						si	
98. De Vizia Luigi	Ogliastro Cilento 27 febbraio 1928						si	
99. Di Cagno Nicola	Parigi 12 giugno 1927	si						
100 Di Donna Domenico	Palermo 1° gennaio 1924					si		
101. Distefano Giorgio	Ragusa 15 luglio 1927					si	si	
102. Dormia Enrico	Bormio 13 settembre 1928					si		
103. D'Ovidio Marcello	Maddaloni 26 aprile 1925	si						
104. Duilio Carmelo	Montesarchio 10 luglio 1930	si						
105. Durand Davide	Genova 20 giugno 1927					si		
106. Fabris Pietro	Bologna 16 agosto 1916		si					
107. Fabrizi Giancarlo	Ancona 30 aprile 1932						si	
108 Fantoni Savino	Asola 5 aprile 1917	si						
109. Favro Pier Giorgio	Susa 20 giugno 1929					si	si	
110. Fedele Lucio	Napoli 5 gennaio 1923	si						
111. Fedi Bruno	Pistoia 4 marzo 1934	si						
112. Ferrari Paolo	Modena 23 maggio 1935	si						
113. Ferraris Irmo	Montemagno d'Asti 30 novembre 1922						si	
114. Ferulano Ottavio	Buenos Aires 1° ottobre 1915	si						
115. Fidenzoni Luciano	Roma 24 settembre 1930					si		
116. Filippini Ugo	Fano 8 giugno 1921			si				
117. Fioccardi Renzo	Chieri 26 novembre 1924	si						si
118. Fiore Antonio	Siano 10 dicembre 1930						si	
119. Fiore Giuseppe	Candida 18 novembre 1922	si						
120. Fiorentini Lucio	Perugia 4 dicembre 1929	si						
121. Fiori Ciro	Lercara-Friddi 19 maggio 1914	si						
122. Fontana Bruno	Salerno 30 marzo 1931						si	
123. Fornasari Roberto	Bologna 16 febbraio 1933	si						
124. Franchi Lino	Tuenno 9 agosto 1929					si		
125. Francini Marcello	Pistoia 11 settembre 1929	si						
126. Fratta Muzio	Roma 9 gennaio 1929	si						
127. Frizzi Vittorio	Padova 28 novembre 1928						si	
128. Frugoni Angelo	Savona 14 agosto 1928		si					
129. Gagliardi Vasco	Firenze 4 giugno 1931	si						
130. Cambetta Giuseppe	Occimiano 16 aprile 1913						si	
131. Garibaldi Bartolomeo	Riva Ligure 19 giugno 1926					si	si	
132. Garofalo Fulvio	Belcastro 22 febbraio 1934	si						
133. Gasperini Sergio	Roma 5 maggio 1926					si		
134. Gatteschi Carlo	Roma 25 marzo 1929					si		
135. Germinale Tomaso	Genova 9 novembre 1923					si		
136. Giachini Gaetano	Monte Lupone 3 gennaio 1916						si	
137. Giannoni Ruggero	Trieste 18 aprile 1923					si	si	
138. Giannotti Paolo	Chiusi 18 maggio 1933	si					si	
139. Giaretta Dino	Gazzo Padovano 9 marzo 1911					si		
140. Gibba Alessandro	Ponte di Piave 23 agosto 1922						si	
141. Gianneschi Guido	Siena 25 giugno 1930	si						
142. Gioacchini Bruno	Ancona 8 febbraio 1915		si					
143. Giombolini Renato	Grasse 10 maggio 1925						si	
144. Giuliani Luciano	Piandiscò 3 luglio 1928					si		
145. Giuranna Giovanni	Napoli 24 giugno 1930						si	
146. Granozzi Tommaso	Palermo 26 agosto 1922	si						
147. Gridelli Fulvio	Trieste 29 giugno 1932	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
148. Grignani Giancarlo	Milano 11 maggio 1925					si		
149. Guerra Giuseppe	Bari 15 ottobre 1929	si						
150. Lai Salvatore	Firenze 26 maggio 1927					si		
151. Lattuca Carmelo	Palermo 9 marzo 1935	si						
152. Leone Gaspare	Vita 20 agosto 1924	si						
153. Leonetti Pasquale	Napoli 14 novembre 1926					si		
154. Libanori Gianpietro	Ferrara 28 giugno 1927						si	
155. Ligios Domenico	Sassari 20 giugno 1926		si					
156. Lilli Francesco	Gioia del Colle 9 settembre 1933						si	
157. Lombardi Raimondo	Osimo 6 ottobre 1934	si						
158. Lorenzetti Leandro	Camerino 3 marzo 1925						si	
159. Lovati Giuseppe	Milano 18 marzo 1922					si		
160. Luccioli Giuliano Massimo	Foligno 7 marzo 1930	si						
161. Macaluso Giacomo	Cefalù 15 novembre 1929	si					si	
162. Maffeis Vinicio	Gazzanica Fiorano al Serio 24 gennaio 1925	si						
163. Maltoni Giorgio	Forlì 4 marzo 1927					si		
164. Manetti Enrico	Venezia 25 marzo 1917					si		
165. Manfredi Dante	Castro dei Volsci 20 ottobre 1923	si						
166. Marcelli Giorgio	Pesaro 7 giugno 1935						si	
167. Marini Angelo	Cremona 30 giugno 1909					si		
168. Marinoni Enzo	Milano 1° gennaio 1922					si		
169. Marrocu Francesco	Assemini 3 aprile 1925						si	
170. Marsala Federico	Cosenza della Campania 30 agosto 1919						si	
171. Marten Perolino Renato	Aosta 10 settembre 1929					si		
172. Maternini Carlo	Como 21 dicembre 1927						si	
173. Mattea Ettore	Milano 1° agosto 1917					si		
174. Mattioli Alberto	Parma 10 luglio 1919	si						
175. Mauro Raffaele	Napoli 17 aprile 1926					si		
176. Maver Armando	Bologna 18 gennaio 1933	si						
177. Mazzitelli Mario	Napoli 9 dicembre 1928	si						
178. Mecchia Memmo	Roma 11 gennaio 1919						si	
179. Meinardi Eugenio	Cuneo 8 maggio 1922					si	si	
180. Milani Celeste	Garbagnate Milanese 14 maggio 1926					si		
181. Minerva Antonio	Altamura 1° gennaio 1924	si						
182. Minola Giacomo	Potenza 22 aprile 1927	si						
183. Miola Lorenzo	Napoli 20 febbraio 1918						si	
184. Mobilio Gaetano	Calvera 25 giugno 1928					si		
185. Montella Giuseppe	Catanzaro 13 febbraio 1923	si						
186. Monticelli Giandomenico	Acqui 3 maggio 1921					si		
187. Morassutti Ernesto	Codroipo 8 aprile 1919			si				
188. Morelli Alberto	Terni 20 aprile 1924					si		
189. Musiani Roberto	Siena 13 agosto 1935						si	
190. Musiani Umberto	Bologna 12 gennaio 1913		si					
191. Muzzarelli Verzoni Massimo	Firenze 4 dicembre 1930	si						
192. Nadali Ivano	Bovolone 24 giugno 1932						si	
193. Natili Gianfranco	Roma 21 novembre 1932	si						
194. Noto Leonardo	Verona 16 febbraio 1926					si	si	
195. Oneto Giovanni B.	Genova 1° aprile 1927					si	si	
196. Orrù Lionello	Isili 12 marzo 1928					si		
197. Padovan Quintilio	Crespino 6 agosto 1920					si	si	
198. Pagano Francesco	Pace del Mela 8 settembre 1932	si						
199. Palchetti Giovanni	Mestre 3 settembre 1921					si	si	
200. Palladini Paolo Donato	Modena 24 febbraio 1934	si						
201. Palomba Raffaele	Nuoro 13 settembre 1925					si		
202. Pannella Alfonso	Giulianova 19 agosto 1932	si						
203. Paoletti Pier-Paolo	Arezzo 26 gennaio 1936					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
204. Parma Antonio	Mantova 8 aprile 1932	si						
205. Pasini Giovanni	Verona 20 giugno 1931	si						
206. Passera Raffaele	Varese 16 dicembre 1915					si		
207. Paterlini Gaetano	Biella 7 settembre 1927	si						
208. Pauselli Aldo	Terni 3 febbraio 1922						si	
209. Pavone Michele	Palermo 19 maggio 1933					si		
210. Pedrotti Roberto	Trento 16 giugno 1922					si		
211. Perrucci Corrado	Bologna 4 febbraio 1921	si						
212. Persichelli Emidio	Montereale 27 ottobre 1926						si	
213. Pesce Giovanni	Castelnuovo Belbo 29 settembre 1919					si		
214. Pescione Filippo	Napoli 4 gennaio 1929					si	si	
215. Petraroia Francesco	Pellezzano 23 dicembre 1931	si						
216. Petreni Masco	Siena 15 novembre 1930	si						
217. Pezzuti Tommaso	Camerota 31 gennaio 1922	si						
218. Piazza Bruno Giovanni	Palermo 16 giugno 1932	si					si	
219. Piccinini Franco	Nonantola 21 novembre 1924					si	si	
220. Piccinno Adolfo	Alessio 17 febbraio 1924						si	
221. Pironti Di Campagna Gian Michele	Perugia 10 marzo 1924					si	si	
222. Pisani Enrico	Milano 4 giugno 1931					si		
223. Polito Mario	Oria 29 novembre 1925		si					
224. Pollastri Sante	Modena 20 ottobre 1921						si	
225. Pontiggia Franco	Milano 2 gennaio 1928					si		
226. Presutti Nicola	Schiavi d'Abruzzo 17 agosto 1927					si		
227. Prosperi Fabio	Tripoli 27 maggio 1928					si		
228. Raimondi Gian Franco	Legnano 6 febbraio 1928					si		
229. Rangoni Abele Giovanni	Chiari 1° febbraio 1925					si		
230. Ricci Marcello	Roma 20 agosto 1931	si						
231. Ricciardi Raffaele	Napoli 19 ottobre 1931					si		
232. Rizzello Nicola	Minervino 13 gennaio 1930					si		
233. Rocca-Rossetti Salvatore	Napoli 10 aprile 1927		si					
234. Romano Clemente	Napoli 22 aprile 1923						si	
235. Rosi Mario Fernando	Gualdo Tadino 16 settembre 1923						si	
236. Rossi Angelo	Monza 12 marzo 1921					si		
237. Rossi Vittorio	Cremona 13 agosto 1925	si						
238. Rottichieri Dante	Virgilio 6 giugno 1929	si						
239. Russo Angelo	Milano 7 novembre 1925	si						
240. Sabella Giuseppe	Galatina 29 giugno 1925	si				si		
241. Salati Oscar	Correggio Emilia 21 gennaio 1920					si	si	
242. Salmoni Renato	Genova 1° dicembre 1913					si	si	
243. Salvini Angelo	Milano 4 dicembre 1931						si	
244. Sammarco Carlo	Francavilla Fontana 29 ottobre 1927	si						
245. Sanseverino Enrico	Napoli 12 giugno 1916					si		
246. Santarcangelo Giuseppe Alberto	Taranto 5 agosto 1933	si						
247. Saporiti Ernesto	Massino Visconti 2 febbraio 1927					si		
248. Satta Ugo	Sassari 19 aprile 1925					si		
249. Scapicchi Giuseppe	Nizza 28 maggio 1929					si	si	
250. Scarsi Gian Maria	Genova 1° aprile 1923					si		
251. Scattolin Francesco	Gruaro 7 agosto 1932						si	
252. Sciani Giuseppe	Lavagna 27 agosto 1921					si		
253. Scoppetta Francesco	Sambiase di Catanzaro 29 gennaio 1928	si					si	
254. Scotti-Galletta Bernardo	Napoli 4 aprile 1910					si		
255. Scripilliti Salvatore	Roma 9 dicembre 1923					si		
256. Sesenna Rino	Castell'Arquato 10 giugno 1921					si		
257. Sforza Francesco	Andria 14 ottobre 1927					si	si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
258. Sforza Mario	Milano 20 maggio 1933						si	
259. Signorelli Enrico	Busto Arsizio 28 dicembre 1923		si					
260. Sodi Amos	Firenze 7 giugno 1925					si		
261. Somigli Maurizio	Firenze 8 aprile 1932	si						
262. Sorbi Mauro	Lucca - 13 aprile 1932	si						
263. Sorboli Giorgio	Milano 4 giugno 1932					si		
264. Sorrentino Francesco	Napoli 4 maggio 1933	si				si		
265. Stefani Paolo	Capannori 3 giugno 1934	si						
266. Stradayoli Giuseppe	S. Sofia 23 agosto 1924					si	si	
267. Striano Vincenzo	Napoli 22 novembre 1928						si	
268. Tacciuoli Mario	Firenze 26 agosto 1927						si	
269. Tallarigo Aldo	Forlì 6 settembre 1923	si						
270. Tana Emo	Lecce 23 ottobre 1921	si						
271. Tarozzi Pierluigi	Castelfranco Emilia 21 dicembre 1933						si	
272. Tavella Giuseppe	Palermo 4 luglio 1926	si						
273. Teatini Angelo	Roma 2 ottobre 1932						si	
274. Tentarelli Tiziano	Trento 18 gennaio 1930						si	
275. Terruzzi Bruno	Milano 15 settembre 1912					si	si	
276. Toffol Aldo	Riva del Garda 22 aprile 1926					si		
277. Tondi Donato	Galatina 10 gennaio 1929	si						
278. Tonini Giammaria	Venezia 19 dicembre 1929	si					si	
279. Torchi Bonafede	Lugo 22 aprile 1926			si				
280. Torchiana Bernardo	Pisa 11 agosto 1927	si						
281. Traverso Giovanni Battista	Genova 5 novembre 1931					si	si	
282. Treversini Attilio	Trieste 14 aprile 1911					si		
283. Trocino Salvatore	Papanice 3 maggio 1930	si						
284. Trucchi Ennio	Roma 18 agosto 1931	si					si	
285. Tuccinardi Fernando	Formia 20 novembre 1929	si						
286. Ugomari Adolfo	Gorizia 29 ottobre 1911						si	
287. Usai Enzo	Ilbono 27 giugno 1932	si						
288. Vacca Manlio	Torino 3 marzo 1931	si					si	
289. Valente Romolo	Isola Liri 21 settembre 1932						si	
290. Valli Bruno	Cortona 26 aprile 1925	si						
291. Vegni Lisimaco	Siena 18 luglio 1926	si						
292. Ventrice Pasquale	Cessaniti 13 febbraio 1927	si						
293. Ventura Michele	Termini Imerese 16 luglio 1925					si		
294. Vergallo Enrico	S. Cesario di Lecce 13 dicembre 1929	si						
295. Veroux Gastone	Giardini 5 dicembre 1931					si		
296. Viasco Piergiorgio	La Spezia 5 gennaio 1932						si	
297. Viggiano Giuseppe	Udine 21 maggio 1933	si						
298. Xiumè Giambattista	Scicli 25 febbraio 1923					si		
299. Zanetti Giancarlo	Bologna 25 settembre 1927	si						
300. Zanollo Alberto	Verona 9 settembre 1933					si	si	
301. Zini Silvano Mario	Scandiano 10 gennaio 1932						si	
302. Spaziante Giuseppe	Potenza 16 agosto 1910		si					

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di urologia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(6787)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1972, n. **8.**

Interventi regionali per l'attuazione di piani di riconversione e di trasformazione di stabilimenti industriali che cessano la precedente attività.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *dell'*11 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il conseguimento di specifici obiettivi di interesse economico e sociale, in armonia con il programma di sviluppo della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari una tantum — in misura non superiore al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di terreni e di fabbricati, per la costruzione, il miglioramento e l'ammodernamento di fabbricati, per l'approvvigionamento di scorte, per l'acquisto e l'installazione di impianti, di macchinari e di attrezzature — alle piccole e medie imprese industriali che provvedano all'esecuzione di piani di riconversione o di trasformazione radicali di stabilimenti che cessano la precedente attività.

L'ammontare delle scorte assoggettabili a contributo non può superare il 20% dell'intero investimento.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, si intendono imprese industriali di piccola e media dimensione quelle che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi non superiori a 3 miliardi di lire.

Art. 3.

Le domande intese ad ottenere il contributo regionale devono essere presentate all'Assessorato dell'industria e del commercio assieme ai documenti appresso elencati:

1) relazione illustrativa sull'importanza e sulle dimensioni del piano di riconversione o di trasformazione dello stabilimento che ha cessato la precedente attività, sulla aderenza del piano medesimo alle direttive del programma di sviluppo economico e sociale della Regione, sugli effetti occupazionali che è in grado di determinare e su ogni altro elemento di valutazione atto a dimostrare l'interesse economico e sociale dell'iniziativa;

2) preventivi sommari di spesa.

Art. 4.

Sull'ammissibilità della spesa al contributo e sulla determinazione dell'ammontare del medesimo delibera la giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria ed al commercio, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni.

Il contributo è erogato con decreto dell'Assessore all'industria ed al commercio, non prima dell'avvenuta riconversione o trasformazione dello stabilimento, in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'impresa richiedente ed alle risultanze dei controlli eseguiti.

Art. 5.

Il contributo previsto dalla presente legge non è cumulabile con analoghe provvidenze statali né con quelle previste dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35.

Detto contributo non può essere concesso alle imprese cui partecipa la Finanziaria regionale « Friulia S. p. A. » o nei cui confronti opera la « Friulia-Lis S. p. A. ».

Art. 6.

Non sono ammesse a contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro e che non applichino nello stabilimento le leggi sociali.

Non sono altresì ammesse a contributo le imprese che non si impegnino ad adottare, ove sia ritenuto necessario dalle autorità competenti per territorio, accorgimenti contro gli inquinamenti e per la salubrità dell'ambiente circostante.

All'atto della presentazione dell'istanza tendente ad ottenere il contributo, il richiedente deve dichiarare di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione di cui alla presente legge.

La dichiarazione infedele comporta la revoca del contributo.

Dopo un anno dalla concessione del contributo a cura dell'Assessorato dell'industria e del commercio sarà effettuata una verifica dell'osservanza degli impegni da parte dell'impresa beneficiata.

Art. 7.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 7 — Categoria XI — il capitolo 872 con la denominazione: « Contributi straordinari una tantum sulla spesa sostenuta per l'acquisto di terreni e fabbricati, per la costruzione, il miglioramento e l'ammodernamento di fabbricati, per l'approvvigionamento di scorte, per l'acquisto e la installazione di impianti, macchinari ed attrezzature » e con lo stanziamento di lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di lire 250 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e di lire 250 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo) ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'esercizio 1972 fa carico al sopracitato capitolo 872 e quella di lire 250 milioni prevista per ciascuno degli esercizi 1973 e 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 aprile 1972.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1972, n. 9.

Rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, concernente contributi finanziari perequativi sui mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *dell'*11 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli scopi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1972, un ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991.

L'onere di lire 150 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 571 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento di lire 400 milioni viene elevato a lire 550 milioni mediante prelevamento dell'importo di lire 150 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 3 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 150 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1991, gravera sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 aprile 1972.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1972, n. 10.
Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *dell'*11 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fatto salvo l'adeguamento delle norme contenute nella presente legge alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea, è istituito presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato delle province della regione un albo professionale degli imprenditori agricoli.

Hanno diritto di iscriversi all'Albo:

a) i proprietari coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, coloni, mezzadri e loro coadiuvanti familiari, che dimostrino di dedicare personalmente, in modo prevalente e continuativo, la loro attività all'esercizio dell'agricoltura;

b) i proprietari conduttori che dimostrino di dedicare personalmente, in modo prevalente e continuativo, la loro attività all'esercizio dell'agricoltura.

Art. 2.

L'albo professionale di cui all'art. 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla commissione di cui al successivo art. 3. I servizi di segreteria e le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali sono a carico delle singole camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Art. 3.

La commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale è composta:

a) da 9 rappresentanti eletti dagli iscritti all'albo, dei quali 7 siano rappresentanti dei coltivatori diretti, uno dei coloni e mezzadri e uno dei conduttori;

b) da due rappresentanti delle categorie agricole presso la giunta della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

c) da 5 rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative degli imprenditori agricoli della provincia, scelti su designazione delle organizzazioni stesse;

d) da un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

e) da un rappresentante di ciascuno degli ordini provinciali dei dottori agronomi e dei veterinari e del collegio dei periti agrari scelti su designazione degli ordini o collegi stessi.

Il presidente e il vice presidente della commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui alla lettera *a*).

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le delibere devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione dura in carica 4 anni.

Art. 4.

In via transitoria ed entro un anno dalla costituzione delle commissioni provinciali di cui al precedente articolo, possono iscriversi all'albo professionale tutti coloro che presentino domanda alla commissione provinciale e possiedano uno dei seguenti requisiti:

a) risultino compresi, in qualità di « unità attive », negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri a cura del servizio contributi agricoli unificati secondo le leggi in materia, e dichiarino di dedicarsi personalmente, in modo prevalente e continuativo, all'attività agricola;

b) risultino, sulla base di idonea documentazione, dedicarsi personalmente e in modo prevalente e continuativo all'attività di imprenditore agricolo.

Art. 5.

L'iscrizione all'albo è consentita a coloro i quali siano in possesso del « brevetto di agricoltore professionale ».

Detto brevetto viene conseguito per titoli o esami. Hanno diritto all'iscrizione per titolo coloro i quali siano in possesso di una laurea in scienze agrarie o forestali o in veterinaria, di un diploma di perito agrario o di qualificazione o specializzazione di un istituto professionale per l'agricoltura, sempreché esercitino l'attività di cui all'art. 1.

Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali superino le apposite prove che saranno stabilite dal regolamento di attuazione, sempreché esercitino l'attività di cui all'art. 1.

La commissione esaminatrice sarà composta da cinque membri nominati dalla commissione provinciale di cui all'art. 3 e sarà presieduta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 6.

La commissione provinciale, durante il periodo della sua durata in carica e sino a sei mesi prima della scadenza, provvede semestralmente alla revisione d'ufficio dell'elenco degli iscritti all'albo e, nel caso di cancellazione, ne dà comunicazione, con la motivazione, all'interessato.

Contro la decisione della commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, alla commissione regionale prevista dall'art. 7.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La commissione regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

L'iscritto, che trasferisca la propria attività di cui all'art. 1 in altra provincia, può chiedere l'iscrizione nel corrispondente albo della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, nella cui circoscrizione si è trasferito.

Art. 7.

Presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia, sede dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, è istituita una commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 6, la quale è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'Albo professionale degli imprenditori agricoli;

b) dal direttore regionale dell'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato o da un suo delegato;

c) dal direttore regionale dell'agricoltura dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana o da un suo delegato;

d) da tre esperti in materia giuridica e tecnica agricola, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

I componenti di cui sopra eleggeranno nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

Art. 8.

Le provvidenze, amministrate dagli uffici regionali e dirette al miglioramento e al potenziamento delle imprese agricole, possono essere concesse solo agli imprenditori agricoli che siano iscritti all'albo professionale di cui alla presente legge.

Per godere di tali benefici dovrà essere allegato alle relative domande il certificato comprovante l'iscrizione.

La commissione provinciale può negare tale certificazione se sia stato accertato, anche d'ufficio, che i requisiti di cui all'art. 1 *sono venuti a mancare. Il rifiuto della certificazione* deve essere motivato e comunicato al richiedente, il quale può esperire il ricorso previsto dall'art. 6.

Sono fatte salve le disposizioni di favore per gli enti a struttura associativa, nei quali sia prevalente la partecipazione di iscritti all'albo.

Sono altresì fatte salve, per le zone montane, le disposizioni per lo sviluppo e il miglioramento dell'edilizia rurale e per lo sviluppo delle produzioni animali e del patrimonio forestale, nonché per favorire la commassazione della proprietà polverizzata.

Art. 9.

Il Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per:

a) l'elezione delle commissioni provinciali che dovrà aver luogo entro un anno dall'entrata in vigore della legge da parte degli iscritti all'albo su liste contenenti un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei commissari da eleggere;

b) la compilazione in ciascuna provincia della lista degli elettori aventi i requisiti di cui all'art. 4 a cura di un commissario nominato dal Presidente della giunta regionale, assistito da una commissione consultiva composta da cinque membri, designati dalle associazioni professionali agricole più rappresentative della provincia;

c) la presentazione e la decisione di ricorsi contro la esclusione eventuale dalle liste di cui alla precedente lettera *b*);

d) disciplinare le modalità e termini per il conseguimento del « brevetto di agricoltore professionale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 aprile 1972.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1972, n. 11.

Intervento a sostegno dell'attività della Federazione regionale delle casse rurali ed artigiane del Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *dell'*11 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo alla società cooperativa a responsabilità limitata « Federazione regionale delle casse rurali ed artigiane del Friuli-Venezia Giulia » per sostenere il funzionamento e l'attività di assistenza, di coordinamento e di controllo nei confronti delle Casse rurali ed artigiane consociate.

Art. 2.

Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell'Assessore alle finanze.

E' fatto obbligo alla Federazione regionale di produrre all'Assessorato delle finanze, annualmente, una relazione dalla quale risulti il programma di attività della federazione per l'anno cui il contributo si riferisce ed entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo I — Sezione IV — Rubrica n. 3 — Categoria IV — il capitolo 261 con la denominazione: « Contributo alla Federazione delle casse rurali ed artigiane del Friuli-Venezia Giulia per il funzionamento e l'attività di assistenza, di coordinamento e di controllo » e con lo stanziamento di lire 20 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 3 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 20 milioni relativo all'esercizio 1972 fa carico al sopracitato capitolo 261 e quello analogo previsto per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 aprile 1972.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1972, n. 12.

Agevolazioni a favore dei consorzi costituiti in prevalenza tra imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *dell'*11 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fino a quando non saranno disposti, nei confronti dei consorzi fra imprese industriali, benefici analoghi a quelli già operanti per i consorzi tra imprese artigiane, le agevolazioni che l'Amministrazione regionale e l'E.S.A. sono autorizzati, in forza di leggi regionali, a concedere a favore di imprese artigiane, di cooperative artigiane e di consorzi fra imprese artigiane, possono essere concesse anche a favore di consorzi misti di imprese artigiane e piccolo-industriali, purché composti con partecipazione maggioritaria di imprese artigiane e costituiti per i medesimi fini perseguiti dai consorzi fra imprese artigiane.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 aprile 1972.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1972, n. **13.**

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1969, n. 4, concernente provvidenze a favore di istituti e scuole d'istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *dell'*11 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1969, n. 4, è sostituito dal seguente:

Art. 1 A favore di istituti e scuole d'istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici è autorizzata la concessione di contributi, non superiori al 70% della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature ed arredi.

A favore di detti istituti e scuole è, altresì, autorizzata la concessione, a titolo di concorso nelle spese di gestione, di contributi straordinari non superiori al 50% di dette spese, risultanti dai conti consuntivi dell'anno precedente.

Quando trattasi di scuole non statali, gestite o controllate da enti pubblici o loro consorzi, il contributo può essere elevato fino alla misura massima del 70%.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, è sostituito dal seguente:

Art. 2 Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente sono delegate, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, e limitatamente alle scuole per infermieri d'intesa con l'Assessore all'igiene ed alla sanità, i fondi disponibili vengono annualmente ripartiti fra le amministrazioni indicate nel precedente comma, in relazione alle effettive esigenze. Il versamento della quota a ciascuna assegnata viene disposto con decreto del Presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, modificato dall'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1969, n. 4, e ulteriormente modificato dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi 1972 e 1973.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito — al Titolo I — Sezione II — Rubrica n. 8 — Categoria IV — il capitolo 182 con la denominazione: « Contributi per acquisto di attrezzature ed arredi a favore d'istituti e scuole d'istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici » e con lo stanziamento di lire 70 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 (Rubrica n. 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 70 milioni relativa all'esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 182 e quella di pari importo autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale per detto esercizio.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, modificato dall'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1969, n. 4, e ulteriormente modificato dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 140 milioni per ciascuno degli esercizi 1972 e 1973.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito — al Titolo I — Sezione II — Rubrica n. 8 — Categoria IV — il capitolo 183 con la denominazione: « Contributi, a titolo di concorso nelle spese di gestione, a favore d'istituti e scuole d'istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici » e con lo stanziamento di lire 140 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 (Rubrica n. 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 140 milioni relativa all'esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 183 e quella di pari importo autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale per detto esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 aprile 1972.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1972, n. **14.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1969, n. 30, concernente: « Indennità di funzione a favore dei Presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *dell'*11 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 30, è modificato come segue:

« In attuazione dell'art. 9, decimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, l'indennità di funzione a favore dei Presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione con voto deliberativo degli enti ospedalieri dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti:

a) ospedali regionali generali o specializzati:
per il presidente da lire 200.000 a lire 260.000 mensili;
per i consiglieri da lire 70.000 a lire 90.000 mensili.

b) ospedali provinciali generali o specializzati:
per il presidente da lire 120.000 a lire 180.000 mensili;
per i consiglieri da lire 50.000 a lire 70.000 mensili.

c) ospedali di zona o equiparati:
per il presidente da lire 80.000 a lire 100.000 mensili;
per i consiglieri da lire 25.000 a lire 35.000 mensili ».

Art. 2.

A titolo di compenso forfettario per la partecipazione alle sedute del collegio dei revisori ed, in genere, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, contemplate dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono dovuti al presidente ed ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ospedalieri i seguenti emolumenti mensili:

a) ospedali regionali generali o specializzati:
al presidente lire 67.500;
ai revisori lire 45.000.

b) ospedali provinciali generali o specializzati:
al presidente lire 52.500;
ai revisori lire 35.000.

c) ospedali zonali o equiparati:
al presidente lire 37.500;
ai revisori lire 25.000.

Nel compenso forfettario, di cui al precedente comma, non sono comprese le indennità di missione e la rifusione delle spese di trasferta, eventualmente dovute.

Il compenso forfettario, le indennità di missione e le spese di trasferta sono a carico dell'ente ospedaliero.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 aprile 1972.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1972, n. **15.**

Ulteriori finanziamenti di leggi regionali a favore dell'E.R.S.A. e nel settore delle abitazioni rurali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *dell'*11 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'attività dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, istituito con la legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 — modificata ed integrata con la legge regionale 23 luglio 1970, n. 26, e con l'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67 — un contributo di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.

Art. 2.

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 sono istituiti — al Titolo II — Rubrica n. 5 — Categoria XI — i seguenti capitoli:

Alla Sezione III

Cap. 552 con la denominazione: « Contributi e sussidi diretti a migliorare le condizioni di vita delle famiglie dei coltivatori diretti e degli affittuari, nonché a promuovere il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e di abitabilità delle case dei coltivatori diretti, degli affittuari, anche associati, e dei lavoratori agricoli dipendenti » e con lo stanziamento di lire 500 milioni.

Alla Sezione V

Cap. 821 con la denominazione: « Contributo a favore dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

La spesa complessiva di lire 1 miliardo e 500 milioni, autorizzata con gli articoli 1 e 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1972, fa carico rispettivamente ai sopracitati capitoli 821 e 552, cui si provvede mediante prelevamento di lire 1 miliardo e 500 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 1 miliardo e 500 milioni, autorizzato per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976, farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 aprile 1972.

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1972, n. **16.**

Intervento regionale per la realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *dell'*11 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia alla società « Traforo Monte Croce Carnico S. p. A. », avente per oggetto sociale la costruzione e l'esercizio del traforo di Monte Croce Carnico.

A tal fine, l'Amministrazione regionale potrà sottoscrivere nuove azioni di detta società — emesse o da emettere — fino a concorrenza dell'importo di lire 450 milioni.

I modi ed i tempi di attuazione di quanto previsto dal precedente comma saranno stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 3 — Categoria XII — il capitolo 719 con la denominazione: « Sottoscrizione e versamento di capitale sociale della società "Traforo Monte Croce Carnico S. p. A." » e con lo stanziamento di lire 450 milioni cui si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1970 con l'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.

L'onere di lire 450 milioni autorizzato con la presente legge fa carico al precitato capitolo 719.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 aprile 1972.

BERZANTI

(6470)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.